

## **Mandato di arresto europeo e Brexit. Una prima certezza dalla Corte di giustizia.**

di DAIANA GIRALDIN

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le questioni pregiudiziali sollevate dalla *High Court* irlandese. - 3. La sentenza della Corte di giustizia.

1. A sei mesi dalla data formale di “uscita” del Regno Unito dall’Unione europea sembra essersi consolidata una delle prime certezze in materia di Brexit e cooperazione giudiziaria penale: dalla notifica *ex art. 50 TUE* non consegue che l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità giudiziarie dello Stato recedente, debba essere rifiutata o rinviata in attesa che venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile in tale Stato dopo il suo recesso<sup>1</sup>.

In questo senso – e accogliendo *in toto* le conclusioni dell’avvocato generale che suggerivano di dare esecuzione, esattamente come prima della notifica del recesso, un mandato di arresto europeo verso il Regno Unito (almeno) fino al 29 marzo 2019<sup>2</sup> – la Corte di giustizia, con la pronuncia resa lo scorso 19 settembre nel rinvio pregiudiziale d’urgenza promosso dalla *High Court* irlandese<sup>3</sup>, ha posto fine all’interrogativo se la notifica del Regno Unito della propria intenzione di recedere dall’Unione europea possa rilevare ai fini dell’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie britanniche.

2. Il caso riguardava due mandati di arresto europei (MAE) con finalità esecutive emessi dalle autorità britanniche nei confronti di RO, un individuo imputato nel Regno Unito per i reati di omicidio, incendio doloso e violenza sessuale.

La *High Court* irlandese, dinnanzi alla quale pende(va) il caso *de quo*, si interrogava sugli effetti che la Brexit avrebbe prodotto in concreto sulla procedura di consegna tra gli Stati membri: allo stato dell’arte, infatti, il c.d. *Brexit point* – ossia la probabilità che RO, laddove consegnato, avrebbe scontato la pena oltre il 29 marzo 2019 e, quindi, dopo il recesso del Regno Unito, con il conseguente rischio di eseguire parte della propria condanna sprovvisto delle garanzie che vengono imposte dalla normativa sul mandato di arresto europeo e dalla Carta dei diritti fondamentali – avrebbe potuto essere l’unico “motivo ostativo” alla consegna dell’imputato<sup>4</sup>.

Di conseguenza, considerata la perdurante incertezza che aleggia sulle sorti cui sono destinate le garanzie e diritti imposti dalla [Carta dei diritti fondamentali](#) e dalla [decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo](#) – tra le quali rilevavano *in primis* la regola della “specialità” (art. 2 della decisione quadro), il diritto di deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione (art. 26 della decisione quadro), i

---

<sup>1</sup> V. [Corte Giust., 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, RO, ECLI:EU:C:2018:733](#).

<sup>2</sup> V. [conclusioni dell’avvocato generale, Szpunar, 7 agosto 2018](#), punto 2, sulle quali v. A. ROSANO, *Brexit, MAE e il cielo d’Irlanda: le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa R O*, in [questa rivista](#).

<sup>3</sup> V. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court \(Irlanda\) il 18 maggio 2018 – Minister for Justice and Equality / R O – causa C-327/18](#).

<sup>4</sup> In termini analoghi si esprimeva anche la Corte Suprema irlandese nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale sollevato nel caso *Minister for Justice v. O’Connor* relativamente ad un MAE processuale e su cui sia consentito rinviare a D. GIRALDIN, *Mandato di arresto europeo e Brexit: la parola ai giudici di Lussemburgo*, 26 marzo 2018, in [questa rivista](#).

limiti stabiliti alla consegna o estradizione successiva (art. 28 della decisione quadro) e, soprattutto, la possibilità di rimettere le questioni su tali diritti e obblighi alla Corte di giustizia – la Alta Corte irlandese ha deciso di sospendere il giudizio di cui era investita e sollevare un rinvio pregiudiziale volto a chiarire (i) «se il diritto dell'Unione europea imponga allo Stato membro richiesto di rifiutare la consegna al Regno Unito di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto europeo, consegna che sarebbe altrimenti imposta dal diritto interno di detto Stato membro». In caso di risposta affermativa, ma subordinata alle circostanze particolari del caso, la Corte di giustizia era chiamata ad indicare (ii) «quali [fossero] i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la consegna sia vietata».

Alla Corte di Lussemburgo era altresì richiesto di stabilire se (iii) «il giudice dello Stato membro richiesto [avrebbe dovuto] rinviare la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo in attesa che vi maggior chiarezza sul regime giuridico che sarà instaurato dopo il recesso dall'Unione dello Stato membro richiedente». Anche in questo caso, laddove avesse ritenuto possibile rimandare la consegna soltanto in presenza di particolari circostanze, la Corte era chiamata a precisare (iv) «quali siano i criteri o le considerazioni sulla cui base il giudice dello Stato membro richiesto deve decidere se la decisione finale sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo debba essere rinviata»<sup>5</sup>.

3. Pur consapevoli che i dubbi ermeneutici sui futuri rapporti tra Regno Unito e Unione europea avrebbero potuto rappresentare una classica ipotesi di “quesito ipotetico”, si auspicava un intervento della Corte di giustizia volto quanto meno a fornire talune linee guida per la tutela dei diritti fondamentali rilevanti nella procedura di esecuzione di un mandato di arresto europeo anche dopo il perfezionamento della Brexit (ed in eventuale assenza di strumenti *ad hoc* stipulati tra Unione e Regno Unito per sostituire la disciplina oggi dettata dalla menzionata decisione quadro 2002/584/GAI)<sup>6</sup>.

Soddisfacendo tali auspici, la Corte di giustizia ha dichiarato ricevibile il rinvio e, come anticipato, ha risolto la questione pregiudiziale sottoposta in linea, sostanzialmente, con le indicazioni formulate dall'avvocato generale.

Rimanendo nel solco della propria consolidata giurisprudenza in materia di mandato di arresto europeo, la soluzione cui perviene la Corte corre, ancora una volta, lungo il crinale dei principi cardine su cui si fonda la decisione quadro 2002/584/GAI: principi che, con il perfezionamento della procedura di cui all'art. 50 TUE, non troveranno più applicazione nel Regno Unito e che, dunque, potrebbero risultare superflui al fine di definire le prime linee guida per la tutela dei diritti fondamentali rilevanti in materia estradizionale all'indomani della Brexit.

Ciononostante, il ricorso al principio della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento trova la propria ragion d'essere nella circostanza che, (almeno) fino al 29 marzo 2019, il Regno Unito manterrà il proprio *status* all'interno dell'Unione europea; ed anzi, paradossalmente, **potrebbe essere proprio il principio della fiducia reciproca**

---

<sup>5</sup> V. [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court \(Irlanda\) il 18 maggio 2018 – Minister for Justice and Equality / R O – causa C-327/18](#).

<sup>6</sup> I dubbi ermeneutici sollevati con il quesito pregiudiziale, infatti, sembravano proiettati nello scenario *post* Brexit. Pertanto, si temeva – soprattutto alla luce del fatto che (almeno) fino al perfezionamento della procedura *ex* art. 50 TUE, il Regno Unito è uno Stato membro dell'Unione ancora vincolato alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo e al rispetto degli standard europei in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona umana – che la questione pregiudiziale potesse rappresentare una classica ipotesi di “quesito ipotetico” e, in quanto tale, rischiasse di essere respinto dalla Corte di giustizia. Sul punto, v. [Corte Giust., 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia c. Novello, ECLI:EU:C:1981:302](#).

**uno spunto per superare l'inevitabile problema relativo alla tutela dei diritti fondamentali rilevanti nella procedura di esecuzione di un mandato di arresto europeo all'indomani dell'uscita del Regno Unito dall'Unione<sup>7</sup>.**

In particolare, accogliendo i suggerimenti dell'avvocato generale, la Corte di giustizia ricorda che il principio del reciproco riconoscimento e della fiducia reciproca si fondano sulla presunzione che tutti gli Stati membri – condividendo i valori comuni di cui all'art. 2 TUE – «rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo»<sup>8</sup>. Pertanto, in linea di principio, lo Stato membro di esecuzione deve dar corso al mandato di arresto europeo, a meno che la predetta presunzione decada qualora venga in rilievo uno dei motivi ostativi previsti dalla decisione quadro ovvero a causa della sussistenza, nel caso concreto, di «circostanze eccezionali»<sup>9</sup>. In difetto, la mancata esecuzione di un mandato di arresto europeo costituirebbe «una sospensione unilaterale delle disposizioni della decisione quadro e contrasterebbe, per giunta, con il testo del considerando 10 di quest'ultima, secondo cui spetta al Consiglio europeo constatare una violazione, nello Stato membro emittente, dei principi sanciti dall'art. 2 TUE ai fini della sospensione del MAE»<sup>10</sup>.

Individuate, dunque, le coordinate attraverso cui valutare la possibilità di sospendere l'esecuzione del mandato di arresto, occorre capire se l'intenzione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea costituisca o meno una circostanza eccezionale tale da legittimare lo Stato di esecuzione a rifiutarne la cooperazione.

A dispetto di quanto si possa credere, **la mera notifica ex art. 50 TUE non sembrerebbe rientrare nel novero di queste «circostanze eccezionali» di per sé sufficienti a bloccare la procedura di consegna prevista dalla decisione quadro<sup>11</sup>. Infatti, ad avviso della Corte «una simile notifica non ha l'effetto di sospendere l'applicazione del diritto dell'Unione nello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione e che, pertanto, tale diritto, di cui fanno parte le disposizioni della decisione quadro e i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci inerenti a quest'ultima, è pienamente vigente in tale Stato fino al suo effettivo recesso dall'Unione»<sup>12</sup>.**

In ogni caso, spetta al giudice nazionale competente verificare se sussistano in concreto ragioni serie e comprovate di ritenere che, dopo il recesso dall'Unione europea dello Stato emittente, il consegnando rischi di essere privato dei diritti fondamentali e dei diritti derivanti dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo. In altri termini, la

---

<sup>7</sup> Peraltro, la possibilità di applicare il principio della fiducia reciproca anche a Stati non membri dell'Unione era già stata avanzata dai giudici del Kirchberg in materia di asilo. V. sentenza [21 dicembre 2011, cause riunite C-411/10 e C-493/10, N.S., ECLI:EU:C:2011:865](#), punto 78: «(...) quest'ultimo [n.d.r. il sistema europeo comune di asilo] è stato concepito in un contesto che permette di supporre che l'insieme degli Stati partecipanti, *siano essi Stati membri o paesi terzi*, rispetti i diritti fondamentali, compresi i diritti che trovano fondamento nella Convenzione di Ginevra e nel Protocollo del 1967, nonché della CEDU, e che gli Stati membri possono fidarsi reciprocamente a tale riguardo» (corsivo aggiunto).

<sup>8</sup> V. sentenza, 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, punto 35.

<sup>9</sup> V. *ibidem*, punto 39; già, sentenza [5 aprile 2016, cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru, EU:C:2016:198](#) con la quale la tradizionale linea esegetica da sempre adottata dalla Corte di giustizia – e volta a riconoscere l'esaustività dei motivi ostativi previsti dalla decisione quadro sul mandato di arresto europeo – venne mitigata, legittimando l'autorità giudiziaria a non dare corso ad un mandato di arresto europeo laddove sussistano motivi seri e comprovati che la persona ricercata corra un concreto rischio di subire trattamenti inumani o degradanti.

<sup>10</sup> V. sentenza, 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, punto 47; già conclusioni dell'avvocato generale, Szpunar, punto 55.

<sup>11</sup> V. sentenza, 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, punto 48.

<sup>12</sup> V. *ibidem*, punto 45, neretti aggiunti.

consegna del soggetto deve essere eseguita quando le circostanze del caso concreto inducano il giudice *a quo* a presumere che, a prescindere dal recesso dall'Unione europea, lo Stato recedente sia comunque in grado di assicurare tali garanzie e diritti. E una presunzione di questo tipo può essere assunta laddove lo Stato membro recedente abbia incorporato nella propria legge interna il contenuto sostanziale dei diritti derivanti dalla Carta e dalla decisione quadro, anche in virtù della sua partecipazione a convenzioni internazionali (come accade, come subito si vedrà, nel caso di specie e rispetto ai profili di possibile violazione dei diritti fondamentali rilevati dalla difesa di RO).

Pertanto, ad avviso della Corte di giustizia, la soluzione al quesito sollevato dalla *High Court* irlandese non può che passare attraverso una concreta disamina della legislazione internazionale (e nazionale) cui il Regno Unito è vincolato.

Una tale analisi, infatti, permette di appurare che il Regno Unito ha aderito alla [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo](#) e, attraverso lo [Human Rights Act del 1998](#), ha conferito forza di legge alle disposizioni in essa contenute, consentendone così l'invocabilità dinnanzi ai giudici nazionali: pertanto, il divieto di trattamenti disumani e degradanti contenuto nell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali sarebbe comunque assicurato nel Regno Unito – anche all'indomani della Brexit – dal corrispondente art. 3 della CEDU, la cui applicazione prescinde dalla partecipazione di tale Stato all'Unione europea.

E questo discorso – che potrebbe essere elaborato, *mutatis mutandis*, per tutti i diritti garantiti nel capo VI della Carta dei diritti fondamentali rilevanti nell'esecuzione di un mandato di arresto europeo<sup>13</sup> – vale ancor di più se si considera che il Regno Unito è uno di quegli Stati che, nel recepire la decisione quadro 2002/584/GAI, ha previsto, quale generico motivo ostativo all'esecuzione di un MAE, proprio il mancato rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo: la *Section 21* dell'[Extradition Act del 2003](#), infatti, impone al giudice interno di decidere «*whether the person's extradition would be compatible with the Convention rights within the meaning of the Human Rights Act 1998*».

Inoltre, la circostanza che il Regno Unito ha recepito nella propria legislazione nazionale le disposizioni della [Convenzione europea di estradizione del 1957](#) permette di svolgere un analogo ragionamento anche con riferimento alle specifiche garanzie assicurate dalla decisione quadro sul MAE. In questo senso, la regola della specialità, prevista dall'art. 27 della decisione quadro 2002/584/GAI, e i limiti alla consegna o estradizione successiva, disciplinati dall'art. 28 della medesima decisione quadro, sarebbero comunque assicurati nel Regno Unito dagli artt. 14 e 15 della Convenzione europea del 1957, la quale trova applicazione indipendentemente dal fatto che tale Stato sia o meno membro dell'Unione europea.

Con riferimento, invece, al diritto del consegnando alla deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione, sancito dall'art. 26 della decisione quadro sul

---

<sup>13</sup> Il considerando n. 12 della decisione quadro 2002/584/GAI, infatti, prevede che la decisione quadro «rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'art. 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il capo VI. Nessun elemento della decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un [MAE] qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il [MAE] sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. La decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione».

MAE, la Corte rileva che «il Regno Unito ha indicato di aver inserito anche tale obbligo nel proprio diritto interno e di applicarlo *a prescindere dal diritto dell'Unione* a qualsiasi persona estradata nel suo territorio»<sup>14</sup>.

Di conseguenza, ad avviso della Corte di giustizia, i diritti derivanti tanto dalla decisione quadro quanto dalla Carta dei diritti fondamentali «sono tutelati da disposizioni di diritto interno nei casi non solo di consegna, ma anche di estradizione» e non risultano «subordinati all'applicazione della decisione quadro nello Stato membro emittente»<sup>15</sup>.

Pertanto, è «solo in presenza di elementi concreti atti a dimostrare il contrario che le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo»<sup>16</sup>.

Altresì, la Corte di giustizia, allineandosi *in toto* alle conclusioni dell'avvocato generale, non ha ragionevolmente attribuito rilevanza dirimente nemmeno alla sua potenziale carenza di giurisdizione all'indomani della Brexit<sup>17</sup>, limitandosi piuttosto a ricordare che «la persona consegnata deve avere la possibilità di far valere la totalità di questi diritti dinanzi a un giudice di tale Stato membro» e che «il ricorso al meccanismo del procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte non è sempre stato aperto ai giudici chiamati ad applicare il mandato d'arresto europeo»<sup>18</sup>.

Infatti, come ricordato anche dall'avvocato generale nelle proprie conclusioni<sup>19</sup>, prima del trattato di Lisbona la competenza pregiudiziale della Corte di giustizia in materia di mandato di arresto europeo – e più in generale nel settore relativo alla materia della cooperazione di polizia e giudiziaria penale – era disciplinata dalle previsioni di cui all'art. 35 TUE pre-Lisbona. Tale norma subordinava la competenza pregiudiziale della Corte di giustizia ad un'apposita dichiarazione di accettazione che ogni Stato era libero di effettuare o meno e che il Regno Unito non ha mai reso<sup>20</sup>. Si trattava, dunque, di un meccanismo altamente flessibile che permetteva di conferire alla Corte, soltanto attraverso specifiche clausole di *opting in*, la competenza a giudicare sui ricorsi in via pregiudiziale<sup>21</sup>.

---

<sup>14</sup> V. sentenza, 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, punto 58, corsivo aggiunto.

<sup>15</sup> V. *ibidem*, punto 59.

<sup>16</sup> V. *ibidem*, punto 61.

<sup>17</sup> Sul punto sia consentito rinviare a D. GIRALDIN, *Brexit e Corte di Giustizia dell'Unione europea*, 10 giugno 2018, in [questa rivista](#).

<sup>18</sup> V. sentenza, 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, punto 60.

<sup>19</sup> V. conclusioni dell'avvocato generale, Szpunar, punti 72 ss.

<sup>20</sup> V. art. 35, par. 2, TUE (pre-Lisbona): «Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1». E art. 35 par. 3 TUE: «Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che: a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza».

<sup>21</sup> Come sottolineato da V. SKOURIS, *La Giustizia europea: problemi e prospettive*, Conferenza di Roma del 14 giugno 2007, in <http://astra.csm.it/AI/pdf/AI-Conferenze-Roma14giugno2007-DiscSkouris.pdf>: «Nel registro della “cooperazione accompagnata” del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea, è un sistema di protocolli addizionali o di dichiarazioni che disciplina la competenza della Corte, della quale si potrebbe dire che si fonda sul volontariato e la scelta multipla. In effetti, ciascuno Stato

La disorganicità della disciplina, originata dalle molteplici alternative concesse agli Stati dal predetto sistema, venne sensibilmente uniformata con le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona che, superando definitivamente la suddivisione in pilastri introdotta a Maastricht e abrogando gli artt. 35 TUE e 68 CE, estese la competenza pregiudiziale “generale” della Corte – oggi disciplinata dall’art. 19, par. 3, lett. b), TUE e dall’art. 267 TFUE – anche alla materia che qui rileva e, più in generale, alle materie relative allo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

La delicatezza delle materie ricomprese nel previgente terzo pilastro, tuttavia, aveva reso necessaria l’adozione di un regime provvisorio che consentisse agli Stati di prepararsi a questo eccezionale cambiamento: a tal fine, infatti, l’art. 10 del [Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie](#) conferì all’art. 35 TUE (nella versione precedente il trattato di Lisbona) un’ultrattività di cinque anni – decorrente dal 1° dicembre 2009 – stabilendo che, per questo lasso di tempo, avrebbero continuato ad operare, rispetto agli atti dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le regole relative alla competenza della Corte in precedenza stabilite.

I paragrafi 4 e 5 dell’art. 10 del medesimo Protocollo fissavano altresì uno specifico regime per il Regno Unito che, come detto, non aveva mai accettato la competenza pregiudiziale della Corte. Conformemente a detta disposizione, il governo britannico manifestò la volontà di svincolarsi da tutte le misure del vecchio terzo pilastro, invocando la clausola di *opt-out en masse* e, al contempo, decise di esercitare la clausola di *back opt-in*, vincolandosi però solo a trentacinque misure dell’Unione, tra cui proprio la decisione quadro sul mandato di arresto europeo<sup>22</sup>.

---

membro ha per opzione di riconoscere la competenza della Corte per decidere a titolo pregiudiziale sulle materie coperte. Se lo decide, può scegliere di limitare questa competenza alle questioni poste dagli organi giudiziari le cui decisioni non sono soggette ad un ricorso giurisdizionale di diritto interno, o l’aprire più ampiamente ad ogni organo giurisdizionale». Inoltre, v. I. OTTAVIANO, *Profili evolutivi del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: verso una disciplina procedurale uniforme nell’ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, in *Studi sull’integrazione europea*, 2009, p. 456.

<sup>22</sup> Come sottolineato da S. MONTALDO, *Scadenza del regime transitorio per gli atti del terzo pilastro: il block opt-out del Regno Unito e il suo successivo opt-in per 35 misure*, 1 dicembre 2014, in [questa rivista](#): il 15 ottobre del 2012 fu la data in cui «il governo britannico ha per la prima volta annunciato ufficialmente, in un *oral statement* alla *House of Commons*, l’intenzione di avvalersi dell’opportunità di *block opt-out*». La dichiarazione in esame è reperibile al sito: <https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmeuleg/683/683.pdf>. In questa occasione, «la *Home Secretary* Theresa May evidenziò come molti degli oltre centotrenta atti rilevanti non rispondessero ad un effettivo interesse del Regno Unito, mentre altri risultassero di fatto non applicati sin dal momento della loro adozione. L’avvio dell’*iter* venne dunque giustificato dalla necessità di razionalizzare gli obblighi derivanti in capo al Regno Unito dal complesso panorama normativo consolidatosi nel tempo nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Allo stesso tempo, il rappresentante del governo prospettò la volontà di negoziare con la Commissione i termini per un limitato *back opt-in*, circoscritto alle sole *individual measures that it is in our National interest to rejoin*» in <https://www.gov.uk/government/speeches/european-justice-and-home-affairs-powers-home-secretarys-oral-statement>. Inoltre, il governo inglese «il 9 luglio 2013, formalizzava i propri annunci mediante la pubblicazione del *Command Paper* n. 8671 – *Decision pursuant to Article 10 of Protocol 36 to the TFEU*, documento nel quale veniva per la prima volta proposta una lista di 35 strumenti normativi in relazione ai quali si sarebbe potuta prospettare la conferma della partecipazione del Regno Unito» in <https://www.gov.uk/government/publications/decision-pursuant-to-article-10-of-protocol-36-to-the-treaty-on-the-functioning-of-the-european-union>. Fu proprio sulla base di questo documento che «il Primo Ministro David Cameron, il 24 luglio 2013, con alcuni mesi di anticipo rispetto al termine ultimo previsto all’art. 10, par. 4, del protocollo n. 36 (ovvero sei mesi dalla fine del regime transitorio), notificava formalmente al Consiglio la volontà del Regno Unito di avvalersi del *block opt-out*» in <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2012750%202013%20INIT>. La lista dei 35 atti

Pertanto, è solo a partire dal 1° dicembre 2014 che il Regno Unito ha la facoltà, peraltro mai esercitata, di adire pregiudizialmente la Corte di giustizia per l'interpretazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2002/584/GAI.

Alla luce, dunque, di tutte le considerazioni ivi richiamate la Corte ha così concluso il proprio ragionamento affermando che «L'articolo 50 TUE dev'essere interpretato nel senso che **la mera notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall'Unione europea** ai sensi di tale articolo **non comporta che**, in caso di emissione da parte di tale Stato membro di un mandato d'arresto europeo nei confronti di una persona, **lo Stato membro di esecuzione debba rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo o rinviarne l'esecuzione** in attesa che venga chiarito il regime giuridico che sarà applicabile nello Stato membro emittente dopo il suo recesso dall'Unione europea. **In mancanza di ragioni serie e comprovate di ritenere che la persona oggetto di tale mandato di arresto europeo rischi di essere privata dei diritti riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, a seguito del recesso dall'Unione europea da parte dello Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione non può rifiutare l'esecuzione del medesimo mandato d'arresto europeo fintanto che lo Stato membro emittente faccia parte dell'Unione europea»<sup>23</sup>.**

---

su cui, invece, è stato successivamente esercitato l'*opt-in* sono consultabili al sito: <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/IT/1-2014-596-IT-F1-1-ANNEX-1.Pdf>.

<sup>23</sup> V. sentenza, 19 settembre 2018, causa C-327/18 PPU, punto 63, neretti aggiunti.